

TI_GERICHTE 15.2002.43 vom 10. April 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-04-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2002.43

FR: TI_GERICHTE 15.2002.43 du 10 avril 2002

IT: TI_GERICHTE 15.2002.43 del 10 aprile 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 30

maggio 2000 di trasmettere al suo indirizzo ogni atto relativo alla _____ che, secondo la sua stessa ammissione, _____ a partire dal 26 luglio 2001 era pertanto a conoscenza della procedura esecutiva n. _____ promossa dalla _____ sfociata nella comminatoria di fallimento emessa il 20 giugno 2001; che contro l'irregolare notifica di un atto esecutivo o la notifica ad una persona non legittimata a riceverlo, il debitore può presentare ricorso all'Autorità di vigilanza e pretenderne l'annullamento. Che nel caso in cui il debitore non presenta ricorso oppure è appurato che nonostante l'irregolare notifica egli ha ricevuto l'atto, sia la notifica che l'atto sono da ritenere validi (DTF 104 III 12; Kurt Amonn/Dominik Gasser , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 27 p. 93; Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea / Ginevra / Monaco, 1998, n. 23 ad art. 64); che ex art. 33 cpv. 4 e 74 cpv. 1 LEF risp. ex art. 17 LEF _____ ha avuto dal 26 luglio 2001 10 giorni per chiedere la restituzione del termine per interporre opposizione risp. per presentare ricorso contro la pretesa irregolare notifica del PE risp. della comminatoria di fallimento; che _____ non ha chiesto la restituzione del termine per interporre opposizione e nemmeno ha ricorso contro la notifica del PE risp. della comminatoria di fallimento, per cui gli atti esecutivi relativi alla procedura esecutiva n. _____ vanno ritenuti come validamente notificati; che di conseguenza si può prescindere dal notificargli il PE relativo alla predetta esecuzione, per cui il provvedimento 20 febbraio 2002 dell'UEF di Bellinzona va annullato; che la comminatoria di fallimento emessa il 20 giugno 2001 nella procedura esecutiva n. _____ va quindi dichiarata valida a far tempo dal 26 luglio 2001; che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81 p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per il predetto motivo non si assegnano nemmeno indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF); richiamati gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso 25 febbraio 2002 _____, è accolto. 1.1. Il provvedimento 20 febbraio 2002 dell'UEF di Bellinzona concernente la notifica del PE n. _____ emesso l'11 maggio 2001 nell'esecuzione promossa dalla _____ contro la _____ è annullato. 1.2. La comminatoria di fallimento 20 giugno 2001 è dichiarata notificata il 26 luglio 2001. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci

giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - _____; Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.